

ART. 41

IMPIANTI SPECIALI DI AREAZIONE

1. Viene considerato intervento di manutenzione straordinaria, l'installazione di nuovi impianti di climatizzazione estiva che servono ambienti di superficie complessiva superiore a 200 mq.
2. L'installazione di impianti di condizionamento, in quanto ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria, è sottoposta alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), ad eccezione di quelli che, per le modeste dimensioni indicate al comma 1, possono ritenersi esclusi. L'esecuzione di questi ultimi dovrà avvenire, comunque, nel rispetto delle norme di decoro di cui ai commi successivi e nel rispetto delle norme di sicurezza di cui alla L. 46/90. Per tutti gli impianti di climatizzazione è obbligo inviare allo Sportello Unico dell'Edilizia apposita dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dalla ditta installatrice, ai sensi della L.46/90.
3. Le presenti norme procedurali fanno salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04. Sono pure fatti salvi i diritti dei terzi, compresi quelli riguardanti l'immissione di rumori e di calore in altre proprietà.
4. L'installazione di impianti di condizionamento, e di qualsiasi apparecchiatura tecnologica, indipendentemente dalla necessità del titolo edilizio richiesto, deve ispirarsi a principi di salvaguardia del decoro degli edifici e di rispetto del contesto ambientale circostante. Pertanto, i terminali degli impianti di condizionamento, di qualunque potenza, possono essere installati, in tutto il territorio comunale, nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi seguenti.
5. In tutto il territorio comunale di norma sono vietate le installazioni dei terminali degli impianti di condizionamento (unità condensanti) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici, visibili dalla pubblica via o prospettanti gli spazi di verde pubblico.

L'installazione di norma potrà essere effettuata nei prospetti posteriori o laterali, nei cavedi, e nelle porzioni dei coperti non visibili dalla strada pubblica.

6. Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa di norma l'installazione dei terminali all'interno delle bucatore esistenti, purché opportunamente mascherata. Sono consentiti sui prospetti principali gli scarichi degli impianti unici collocati all'interno dei vani. Anche tali elementi vanno omogeneizzati con le caratteristiche e finiture del prospetto. E' pure ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone l'impatto visivo. Nel caso di facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se posteriori, dovrà essere scelta la medesima ubicazione o quella più omogenea possibile.
7. Inoltre, su qualunque prospetto (principale o secondario), compatibilmente con i vincoli previsti per gli edifici classificati in zona A o equiparati alla zona A dal P.R.G., potranno essere installati i terminali degli impianti purché collocati entro nuove bucatore o nicchie, se non sporgenti o opportunamente schermati. Per tali installazioni, ancorché di potenza ridotta, dovrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per l'esecuzione delle opere murarie necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza statica dell'edificio.
8. Le apparecchiature di impianti di grosse dimensioni dovranno essere occultate alla vista con apposite schermature ed idonee soluzioni architettoniche, nel rispetto delle condizioni igienico-ambientali.